

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 — Panrico, SA/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), HDN Development Corp.

(Causa C-655/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 52 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 — Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «krispy kreme doughnuts» — Marchi denominativi e figurativi, nazionali e internazionali, contenenti gli elementi «donut», «donuts» e «doughnuts» — Domanda di dichiarazione di nullità — Rigetto)

(2017/C 121/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente Panrico, SA (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas, agente), HDN Development Corp. (rappresentanti: M. H. Granado Carpenter e L. Polo Carreño, abogadas)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Panrico, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 4.4.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — J.D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-4/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 2, secondo comma, lettera a) — Energia da fonti rinnovabili — Energia idraulica — Nozione — Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto]

(2017/C 121/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: J.D.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositivo

La nozione di «energia da fonti rinnovabili», di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include l'energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l'acqua per sue proprie finalità.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.